

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 17 luglio 2017



INGEGNERI

Repubblica 17/07/17 P. 21 Il sogno dell'ingegnere che disegnò le ali alla bellezza di Asmara Massimo Minella 1

TARIFFA MINIMA

Corriere Della Sera - 17/07/17 P. 35 Sorpresa, chi si rivede la tariffa minima Isidoro Trovato 4
Corriereconomia

AGEVOLAZIONI FISCALI

Sole 24 Ore 17/07/17 P. 17 Più sconti per investire in startup Francesco Avella 5

DIGITALE

Italia Oggi Sette 17/07/17 P. 1-2 Digitalizzazione, p.a. in panne Claudia Morelli 7

POLIZZA RC PROFESSIONALE

Sole 24 Ore 17/07/17 P. 19 Polizze Rc da adeguare per gli avvocati Filippo Martini 9

PRIVACY

Italia Oggi Sette 17/07/17 P. VI La privacy non può attendere Ciccio Messina 11

COMMERCIALISTI

Corriere Della Sera 17/07/17 P. 1-6 Fisco semplice Isidoro Trovato 12

Il personaggio

Pettazzi realizzò nel 1938 la concessionaria simbolo della città oggi patrimonio Unesco. La storia di quel progetto rivelata da un diario

MASSIMO MINELLA

SONO quelle ali di cemento armato che hanno fatto volare Asmara, capitale dell'Eritrea, fino al riconoscimento più alto, quello di patrimonio dell'Umanità certificato dall'Unesco. Peccato che, di colui che le ha disegnate, progettate e costruite quasi si sia persa memoria. E se non fosse stato per questa improvvisa notorietà globale che ha travolto Asmara, di certo pochi si ricorderebbero di Giuseppe Pettazzi, ingegnere di origine piemontese che dopo la fine della Seconda guerra mondiale scelse la Liguria come rifugio in cui custodire e conservare il passato. Fin quasi a cercarne l'oblio.

Pettazzi è l'ingegnere che ha firmato e realizzato la "Fiat Tagliero", la stazione di servizio costruita nel 1938 ad Asmara e assurta a simbolo di una terra per secoli martoriata e sfruttata che ora vuol provare a rialzare la testa. I giovani che hanno affiancato con orgoglio le autorità locali

"Tolti i supporti al palazzo di cemento gli predissero che sarebbe crollato tutto. Invece non fu così"

nella corsa vittoriosa al riconoscimento Unesco indossano t-shirt bianche con stampato sopra il disegno della stazione di servizio Fiat Tagliero, straordinario esempio di futurismo inserito in una città che gli italiani rimodellarono secondo il gusto estetico dell'epoca, fino a realizzare migliaia di edifici oggi regolarmente censiti. E quelle ali che si allungano per 16 metri dal blocco centrale sono il simbolo del riscatto.

Simonetta Pettazzi, figlia di Giuseppe, scomparso nel 2001, quasi non vorrebbe raccontarla, la storia di suo padre. Perché probabilmente lui non avrebbe voluto, riservato e schivo al punto da cancellare quasi la sua esperienza africana, alla fine della guerra. Ma a sorreggere il ricordo arriva un diario che la moglie di Giuseppe

pe, Giovanna Calissano, ha consegnato ai suoi quattro figli a testimonianza di un amore senza tempo e di una vita che vale la pena ricordare. «Lui era un uomo coerente — spiega — grande appassionato del suo lavoro e sperimentatore di nuove tecniche. Era stato fra i primi a usare il cemento armato e quando venne avvicinato dai fratelli Tagliero per costruire la concessionaria Fiat dell'Asmara accettò con entusiasmo».

Ma perché l'Eritrea? Perché una terra tanto lontana dalla sua casa? Simonetta Pettazzi si ferma un attimo a pensare, poi il suo volto si illumina. «Perché era giovane e voleva lavorare — risponde — Cercava nuove espe-



rienze e quella dell'Eritrea a lui e a tanti altri giovani era parsa una buona occasione". E inizia così la storia di una stazione di servizio che diventa un esempio di futurismo, finisce sui libri e sulle riviste, viene citata da storici e studiosi dell'arte. "In effetti chi si av-

vicina alla figura di mio padre spesso sbaglia ed è convinto sia un architetto che abbia scelto quel tipo di costruzione come omaggio al gusto estetico dell'epoca — spiega Simonetta Pettazzi — In realtà lui era un ingegnere, certo figlio del suo tempo, ma ancorato a un progetto tecnico molto preciso e, per l'epoca, altrettanto ardito. Proprio perché convinto assertore della forza del cemento armato, decise di costruire due ali di sedici metri che partivano dal corpo centrale. Quando chiese all'impresa edile che aveva creato ad Asmara di togliere tutti i supporti, più d'uno gli disse che sarebbe crollato tutto. Ma non fu così».

Eppure, Giuseppe Pettazzi ar-



riva quasi a negare l'esperienza africana. Come a voler cancellare dalla memoria una pagina della propria vita. Un oblio volontario che ha reso difficili anche le ricerche in Eritrea, perché di quell'ingegnere italiano si erano perse le tracce. La sua storia resta a lungo all'interno della famiglia, e riemerge solo molto più tardi.

«La Fiat Tagliero venne costruita nel 1938 — racconta la figlia — L'anno dopo mio padre tornò in Italia, incontrò mia madre ma lo scoppio della guerra li divise. Mio padre, che era sottotenente degli Alpini, venne mandato in Africa, di nuovo in Eritrea, ma questa volta a combattere. E fu uno dei pochi superstiti della sconfitta di Cheren. Ma gli inglesi lo arrestarono poco dopo e lo deportarono in India, dove rimase fino al Natale del '46. Al ritorno trovò però ancora quella donna ad aspettarlo. Si sposarono l'anno dopo e andarono a vivere in Liguria. Ma di quello che era accaduto in Eritrea e poi in India mio padre non volle quasi mai

più parlare».

Non è solo la fine di un'esperienza umana, ma anche lavorativa. Pettazzi torna alla sua professione, per qualche anno, ma il mondo è ormai cambiato. Prova, ma alla fine passa all'insegnamento.

E sarà la moglie Giovanna a svelare ai figli quelle che accadde realmente in Eritrea. «Papà morì nel 2001, e fu solo allora che nostra madre decise di donarci un piccolo diario con una dedica speciale: "Perché i miei figli ricordino". Non so se mio padre fosse al corrente che lei aveva scritto quel diario. Erano molto uniti, non credo lei abbia mai fatto nulla di nascosto da lui, ma averlo fra le nostre mani fu e resta ancora un'emozione fortissima».

CRIPRODUZIONE RISERVATA

“Era tornato in Eritrea per la guerra, poi fu deportato in India. E di quegli anni non volle parlare più”




FUTURISTA

La Fiat Tagliero: Pettazzi, convinto assertore della forza del cemento armato, volle realizzare due ali di 16 metri che partivano dal corpo centrale e che resero l'edificio un simbolo futurista



DAI CAPOLAVORI ART DÉCO ALLA LOTTA PER L'INDIPENDENZA

Asmara, capitale dell'Eritrea, è nata nel XII secolo. Occupata dagli italiani nel 1889, è stata capitale della colonia fino al 1947. Dopo l'unione all'Etiopia nel secondo dopoguerra, l'Eritrea è indipendente dal 1993



LA SCHEDA



LA FAMIGLIA

Dall'alto, Giuseppe Pettazzi, che nel 1938 realizzò la Fiat Tagliero di Asmara, divenuta simbolo della città oggi patrimonio Unesco. La figlia Simonetta, che ne mantiene viva la memoria grazie al diario tenuto dalla madre, e le t-shirt simbolo realizzate dai ragazzi di Asmara

SORPRESA, CHI SI RIVEDE LA TARIFFA MINIMA

Il disegno di legge Sacconi sull'equo compenso divide le categorie ordinarie dai lavoratori autonomi. «Una giusta forma di tutela, controparti troppo forti» «No, sono anacronistiche e bloccano la concorrenza»

di **Isidoro Trovato**

Lo scontro era nell'aria da tempo. Ma l'arrivo del progetto di legge Sacconi in commissione Lavoro del Senato, ha acceso le polveri. La proposta? Rispolverare le tariffe per professionisti iscritti a un Ordine, albo o collegio professionale.

La spaccatura

Un provvedimento salutato con favore dalle professioni ordinarie. «La riforma del lavoro autonomo — dichiara Marina Calderone, presidente del Comitato unitario delle professioni e dei consulenti del lavoro — ci ha permesso di portare all'attenzione del legislatore la crisi che ha colpito i professionisti in questi anni, sempre più spesso alla mercé di soggetti economicamente più forti, in grado di imporre clausole vessatorie. Il disegno di legge punta al riequilibrio contrattuale tutelando il professionista come parte debole e ad-

eguando i tempi, i modi e la quantità del suo compenso».

Diametralmente opposto il punto di vista dei lavoratori autonomi. «Il provvedimento, si pone come anacronistico — apre la presidente del Colap, Emiliana Alessandrucci —. Il tema è stato già risolto con le liberalizzazioni, le lenzuolate di Bersani, e tornare a discuterne è davvero inutile, ma soprattutto non risolutivo dei problemi che intenderebbe risolvere. Se gli scogli da superare sono i ritardi dei pagamenti o, fenomeno più grave, l'insolvenza dei clienti, l'equo compenso o meglio le tariffe minime travestite da equo compenso, non risolvono nulla, non inciderebbero affatto su questa problematica. Ricordo benissimo che quando si procedette con le abolizioni delle tariffe minime, lo si fece per allagare il mercato incentivando la competitività e tentando di non penalizzare i giovani. Alla stessa tariffa (perché spesso era quello il parametro) il mercato sceglie, perlopiù, il professionista più anziano, consolidato e noto, introduce un sistema di equo compenso ripristina quei paletti che hanno per anni chiuso le professioni italiane».

Ma a separare le due popolazioni del lavoro autonomo ci sono anche i progetti. «Andiamo verso il completamento fisiologico del percorso intrapreso con il Jobs Act dei lavoratori autonomi — continua Calderone — attuando finalmente i principi costituzionali in materia di lavoro e tutelarli per colmare un ritardo non più tollerabile. Il disegno di legge di Sacconi è un'occasione da non perdere per assicurare ai lavoratori autonomi un sistema di garanzie che si avvicini a quello dei lavoratori dipendenti».

«Le nostre sfide — ribatte Alessandrucci — sono quelle di promuovere una maggiore competitività e libertà nelle professioni, ma anche lottare e ostacolare chi alza paletti, incentiva oligarchie e tenta di ricondurre il mondo professionale a uno spazio protetto, contrapponendo persone che invece lavorando insieme potrebbero contribuire alla ripresa del settore e del Paese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Dibattito

Emiliana Alessandrucci, presidente del Colap, Coordinamento libere associazioni professionali

Le due ipotesi

L'obiezione è che la tariffa è una prerogativa del professionista, che aiuta a difendersi dal massimo ribasso, oltre a tutelare i potenziali utenti. «Non è così — protesta la presidente Colap —. Diciamo no alle tariffe minime, anche se si chiamano equi compensi, sia per gli ordinisti che per i professionisti, perché non aiutano i giovani, perché sarebbero inapplicabili, e perché riconducono il lavoro autonomo nel modello di quello dipendente. Siamo favorevoli invece a trovare una soluzione a parametri minimi fissi limitatamente ai rapporti con la pubblica amministrazione eliminando laddove è possibile il minimo ribasso».



Agevolazioni. A regime le misure della legge di Bilancio 2017 per rafforzare la capitalizzazione di nuove aziende e Pmi innovative

Più sconti per investire in startup

Possibile abbinare la detrazione sugli apporti privati e la deduzione su quelli delle imprese

ACURA DI
Francesco Avella

Un via libera che aumenta l'interesse degli investitori verso startup e Pmi innovative. La Commissione europea ha da poco autorizzato - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di stato - le agevolazioni previste per gli investimenti in startup innovative (articolo 29, Dl 179/2012 e Dm 25 febbraio 2016) e Pmi innovative (articolo 4, comma 9, Dl 3/2015, che rinvia all'articolo 29 del Dl 179/2012) nelle misure e nei termini vigenti dopo le modifiche apportate dalla legge di Bilancio per il 2017.

Misure differenziate

Le agevolazioni si differenziano a seconda della tipologia del soggetto che decide di investire nella startup o Pmi innovativa. Nel caso in cui l'investimento sia effettuato da un soggetto Irpef (anche eventualmente per il tramite di società di persone) l'agevolazione consiste, dal 2017, in una detrazione dall'imposta in misura pari al 30% dell'investimento effettuato.

Se il soggetto che effettua l'investimento è, invece, un soggetto Ires, l'agevolazione consiste in una deduzione dal reddito imponibile nella misura del 30% dell'investimento effettuato.

Le stesse agevolazioni spettano anche se gli investimenti sono effettuati tramite società fiduciaria (risoluzione delle Entrate 9/E del 2015). Sul punto, si segnala che in virtù di quanto precisato nella recente circolare 3699/C del ministero dello Sviluppo economico,

pubblicata il 13 giugno 2017, i dati del fiduciante non saranno più visibili in certificato o in visura: il ministero ha infatti modificato la modulistica e ha eliminato la sezione nella quale andavano forniti i dati del fiduciante, i cui estremi saranno esposti in un altro modulo ad uso interno «che consente l'acquisizione dei dati relativi al fiduciante ai fini istruttori, ma che ne evita la pubblicizzazione verso terzi».

30%

La detrazione o deduzione
Destinata agli investimenti a partire dal 2017



Startup e Pmi innovativa

● Società di capitali non quotate in possesso di specifici requisiti che denotano l'innovatività dell'attività svolta. La startup innovativa ha limiti dimensionali più contenuti (valore della produzione annuo non superiore a 5 milioni di euro) e deve possedere un solo requisito tra i tre indicati dalla legge. La Pmi innovativa ha invece limiti dimensionali più elevati (ha valore della produzione annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro) ma deve possedere due dei tre requisiti indicati dalla legge

I documenti

Per beneficiare legittimamente delle agevolazioni, gli investitori devono ricevere dalla start-up o Pmi innovativa e conservare:

- una certificazione nella quale si attesti che la start-up o Pmi innovativa non ha superato il limite massimo di conferimenti agevolabili (si veda l'altro articolo nella pagina);
- una copia del piano di investimento della startup o Pmi innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della società, sui prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

La certificazione deve essere rilasciata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento agevolato si intende effettuato.

Cause di decadenza

L'investimento agevolato deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dall'agevolazione. Costituiscono cause di decadenza:

- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, incluso gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote (nel caso di investimenti tramite Oic e società di capitali qualificate, ci si riferisce alle operazioni effettuate

sui titoli o azioni dell'Oic o società qualificata);

■ la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up o Pmi innovative (nel caso di investimenti tramite Oic e società di capitali qualificate, ci si riferisce alla ripartizione di fondi effettuata dall'Oic o società qualificata);

■ il recesso o l'esclusione degli investitori;

■ la perdita di uno dei requisiti previsti per la start-up o Pmi innovativa, ad eccezione dei casi in cui tale perdita sia dovuta a:

● scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione della start-up innovativa (perdita fisiologica);

● superamento delle soglie dimensionali previste per start-up innovative (valore della produzione annua di 5 milioni di euro) e Pmi innovative (soglie delle Pmi come definite dalla Raccomandazione 2003/361/Ce);

● quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

Non costituiscono invece cause di decadenza dall'agevolazione:

- i trasferimenti a causa di morte;
- i trasferimenti a titolo gratuito;
- i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione, conferimenti di partecipazioni di controllo/collegamento, scambi di partecipazioni, anche se intracomunitarie.

La decadenza comporta per gli investitori l'obbligo di effettuare la *recapture* dell'agevolazione fruita, restituendo le imposte risparmiate oltre agli interessi legali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'esempio



01 | L'OBBIETTIVO

Un imprenditore intende supportare una start-up innovativa nel corso del 2017, fruendo dei benefici fiscali connessi all'investimento. La startup innovativa necessita di 2 milioni di euro per effettuare importanti investimenti e l'investitore intende massimizzare i benefici fiscali fruibili

02 | L'UTILIZZO ABBINATO

A tal fine, l'imprenditore potrà:

- investire un milione di euro privatamente (cioè il massimo investimento agevolabile per i soggetti Irpef, essendo i benefici fiscali per i soggetti Irpef maggiori di quelli per i soggetti Ires), ottenendo in tal caso una detrazione dall'imposta pari al 30% dell'investimento effettuato, con un risparmio fiscale di 300.000 euro;
- investire il restante milione di euro mediante la propria società di capitali (restando certamente nei limiti previsti per il massimo investimento agevolabile per i soggetti Ires, che sono pari a 1,8 milioni di euro), ottenendo in tal caso una deduzione dal reddito imponibile della società pari al 30% dell'investimento effettuato, con un risparmio

fiscale pari all'aliquota Ires corrispondente a tale deduzione, cioè 72.000 euro ($1.000.000 \times 30\% \times 24\%$)

03 | IL CALCOLO DEI VANTAGGI

Così facendo, l'imprenditore potrà investire nella start-up innovativa i 2 milioni di euro necessari, ottenendo benefici fiscali per complessivi 372.000 euro già nell'anno successivo a quello dell'investimento (nel modello Redditi 2018 relativo al 2017). Ciò rende l'investimento effettuato sostanzialmente pari ad 1.628.000 euro o, se si preferisce, conferisce all'investimento di 2 milioni di euro un rendimento pressoché immediato di circa il 18% ($372.000/2.000.000$)

04 | IL RISPARMIO D'IMPOSTA

I benefici fiscali concessi sotto forma di detrazione e deduzione esplicano i loro effetti, sostanzialmente, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sono effettuati gli investimenti e quindi ai fini degli obblighi di versamento del saldo 2017 dovuto entro il 30 giugno 2018 (salvo tenerne conto in via previsionale già ai fini degli acconti sul 2017 versati in prima rata il 30 giugno e in seconda rata il 30 novembre)

I dati sull'art. 17 Cad: solo il 33% delle amministrazioni in regola sulla nomina del responsabile della transizione

Digitalizzazione, p.a. in panne

Pubbliche amministrazioni (quasi) in panne sulla trasformazione digitale. A partire dalla nomina della figura strategica del responsabile della transizione digitale, adempimento previsto dall'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale e nella maggioranza dei casi rimasto sulla carta. Al 4 luglio scorso, infatti, appena il 33% tra ministeri, regioni e città metropolitane ha provveduto a nominare il «Piacentini» dell'amministrazione, quella figura di direttore generale dotato di competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali con la responsabilità di garantire il coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi e, a cascata, una serie di azioni per rendere coerente con lo scopo istituzionale dell'amministrazione, la sua organizzazione interna e l'attività amministrativa precipua la politica «informativa». Insomma, per volgere al digitale l'amministrazione, rendendo efficiente, tra l'altro, l'investimento di risorse nel procurarsi le corrette e proporzionate forniture telematiche. Un affare da milioni di euro all'anno.

Morelli a pag. 2



I dati, aggiornati agli inizi di luglio, sull'adempimento previsto dall'art. 17 del Cad

Salto digitale, p.a. in panne

Solo il 33% in regola sulla nomina del tecnoreponsabile

Pagina a cura
di **CLAUDIA MORELLI**

Pubbliche amministrazioni (quasi) in panne sulla trasformazione digitale. A partire dalla nomina della figura strategica del responsabile della transizione digitale, adempimento previsto dall'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale e nella maggioranza dei casi rimasto sulla carta.

Al 4 luglio scorso infatti, appena il 33% tra ministeri, regioni e città metropolitane ha provveduto a nominare il «Piacentini» dell'amministrazione, quella figura di direttore generale dotato di competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali con la responsabilità di garantire il coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi e, a cascata, una serie di azioni per rendere coerente con lo scopo istituzionale dell'amministrazione, la sua organizzazione interna e l'attività amministrativa precipua la politica «informativa». Insomma per volgere al digitale l'amministrazione, rendendo efficiente, tra l'altro, l'investimento di risorse nel procurarsi le corrette e proporzionate forniture telematiche. Un affare da milioni di euro all'anno.

Quante Pa hanno nominato il responsabile per la transizione digitale. Più nel dettaglio, appena il 41% dei ministeri ha già provveduto; ancor meno le regioni (al 28% di tasso di adempimento); leggermente migliore la situazione delle città metropolitane, al 35%.

E il difensore civico. Anche le nomine del difensore civico, la sentinella sulla correttezza digitale delle Pa a vantaggio

dei cittadini, stentano ad arrivare: qui il tasso di adempimento delle tre categorie di amministrazioni considerate è pressappoco il 25%.

Percentuali di adempimento molto basse, decisamente al di sotto di uno standard accettabile nonostante l'ordinamento abbia previsto la figura del responsabile dei sistemi informativi dal 1993 (24 anni fa) e che il Codice dell'amministrazione digitale sia in vigore dal 2011 e dal settembre scorso con le modifiche relative alle competenze specifiche.

I lavori della commissione parlamentare di inchiesta. Il punto della situazione è stato fotografato in occasione dei lavori della commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e di innovazione della Pa, presieduta da Paolo Coppola (Pd).

I lavori termineranno ad ottobre e la commissione consegnerà la sua Relazione, chiedendo comunque una proroga per continuare a monitorare la situazione, perché di lavoro da fare ce n'è ancora tantissimo.

La presidenza sta riordinando i dati in una ottica di data science, per trarre quadri di sintesi utili a suggerire interventi ponderati. E tra questi, ha riordinato quelli relativi all'adempimento dell'articolo 17 del Cad, forse la norma strategicamente prodromica a uno sviluppo digitale coordinato ed efficiente. Dati che *ItaliaOggi Sette* ha potuto consultare.

Nomine e altri aspetti critici. Le percentuali le abbiamo viste. Ma non è l'unico aspetto critico, perché se ne aggiungono svariati altri.

Il secondo riguarda la individuazione di un ufficio ad hoc di livello dirigenziale generale, spesso ancora mancante; il terzo riguarda il livello di competenze richiesto obbligatoriamente dalla norma (specifiche competenze tecniche informatiche, di informatica giuridica e manageriali) ma che in pochi nominati possono vantare.

Per inciso, quasi nessuno dei nominati è iscritto all'Ordine degli ingegneri o possiede una

laurea in discipline informatiche, o vanta le competenze richieste o ha maturato cinque anni di esperienza di attività gestionale informatica nel pubblico o nel privato... Insomma: è come se affidassimo la progettazione di un grattacielo a un muratore, pur se qualificato.

Una situazione, questa, ritenuta molto preoccupante dalla commissione, che vede l'ombra lunga dell'emarginazione digitale del sistema paese nonostante il grande sforzo di Agenda digitale e del team digitale guidato da Diego Piacentini, e del Piano triennale della Pa. Ne abbiamo parlato con il presidente Coppola (si veda l'intervista).

Gli investimenti informatici. Non che la Pa sia immobile nell'attività di digitalizzazione. Anzi. Piuttosto il timore è che in assenza di una figura che garantisca la «regia» delle varie commesse informatiche proporzionate ai reali e specifici bisogni di ogni amministrazione, le risorse

investite non producano gli effetti a cascata auspicati.

Di questo si è parlato anche nel corso dell'audizione del direttore di Agid, Antonio Samaritani, mercoledì 12 luglio scorso. È emerso che, con riguardo al triennio in corso (2015-2018), sono rimasti in conto residui ben 200 milioni di euro (su un totale di 269 milioni): cioè stanziamenti effettuati dal governo che le amministrazioni non hanno saputo o potuto spendere; o meglio rendicontare in maniera corretta a causa, parole di Samaritani, di un certo «disordine amministrativo».

In altre parole, è probabile che le amministrazioni magari abbiano già speso per l'avvio di progetti di informatizzazione le cifre corrispondenti ma attingendole da altri capitoli di bilancio e rimandando l'invio della necessaria documentazione in Agid per ottenere la copertura dei saldi di spesa, una volta effettuate la valutazione dei risultati.

Quella dell'efficacia, poi, è altra questione. Circostanza che ha fatto dire a Samaritani che «sarebbe opportuna una chiara azione di velocizzazione dei progetti» e che «quello dell'efficacia è il tema del futuro» se Agid otterrà più poteri «pre-cettivi».

Le amministrazioni che hanno accumulato più risorse non spese sono la Sicilia (236 mln), la Campania (28 mln), la Calabria (15 mln) e la Puglia (11 mln).

Samaritani però ha avvertito che Agid fa quel che può e che ha provveduto a cancellare diversi progetti (perché senza seguito) per 24 milioni di euro negli ultimi tre anni.

—© Riproduzione riservata—

Professionisti. È necessario che le assicurazioni coprano i danni causati ai clienti per colpa grave e gli infortuni dei legali e dei loro collaboratori

Polizze Rc da adeguare per gli avvocati

Scattano l'11 ottobre le nuove condizioni e i massimali che anche i contratti già in corso devono rispettare

A CURA DI

Filippo Martini

Entro l'inizio dell'autunno gli avvocati devono aggiornare le polizze per la responsabilità professionale e per gli altri rischi legati all'attività di studio. Dall'11 ottobre, infatti, saranno operativi i nuovi parametri vincolanti contenuti nel decreto del ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, che regola «condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato».

È tempo quindi per gli avvocati di verificare se le proprie polizze sono allineate con i nuovi standard o se vanno integrate. Attenzione: l'adeguamento deve avvenire entro l'11 ottobre, senza attendere la scadenza "naturale" dei contratti già stipulati. E i legali che non si allineano commettono illecito disciplinare.

L'obbligo di assicurarsi per la responsabilità professionale è stato imposto a tutti i professionisti dal decreto legge 138/2011. Per gli avvocati è poi intervenuto l'articolo 12 della legge 247/2012 (la riforma forense), che ha stabilito che i profili di rischio da assicurare sono due:

- il rischio legato all'esercizio della professione in sé e verso la clientela (responsabilità per danni involontariamente provocati nello svolgimento dell'assistenza legale);
- il rischio legato alle vicende proprie della vita dell'attività organizzata in azienda (infortuni di dipendenti e collaboratori).

In relazione al primo aspetto, l'avvocato deve assicurare la propria «responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti». L'altro obbligo invece attiene alla stipula di una «polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei

locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale».

È lo stesso articolo 12 della legge forense ad avere demandato a un decreto ministeriale il compito di stabilire le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze.

L'articolo 1 del decreto precisa i contenuti dell'assicurazione per la responsabilità profes-

LA CONSEGUENZA

Chi non si allinea alle condizioni previste dalla legge commette illecito disciplinare

nale. La polizza deve coprire qualsiasi tipo di danno che l'avvocato «dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale», anche per colpa grave. E «l'assicurazione deve prevedere altresì la copertura per la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali».



Massimale

● Il massimale è il valore massimo della copertura indicato nella polizza di assicurazione. È, cioè, il valore massimo che la compagnia si impegna a pagare per i danni assicurati. Nel caso delle polizze per la responsabilità professionale degli avvocati, il decreto del ministero della Giustizia del 22 settembre 2016 prevede i massimali della copertura assicurativa minima per le diverse fasce di rischio individuate in base alle dimensioni dello studio.

La polizza, inoltre, deve prevedere la copertura integrale anche quando l'avvocato sia responsabile in solido con altri colleghi (si pensi all'ipotesi frequente della delega congiunta o conferita al domiciliatario). In questo caso è inapplicabile la limitazione alla quota di colpa solidale e l'assicurazione dovrà prevedere la copertura per l'intero danno, salvo il diritto di regresso verso gli altri corresponsabili.

Il rischio professionale (in base all'articolo 3 del decreto) deve essere garantito con importi via via crescenti in base alle dimensioni dello studio: si va da un massimale minimo obbligatorio di 350mila euro per l'attività individuale con un fatturato inferiore a 30mila euro a un massimo di 5 milioni per sinistro e 10 milioni all'anno per studi con più di dieci professionisti organizzati in forma collettiva.

Inoltre, «in presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo». Si tratta di una disposizione che impedisce all'assicuratore di limitare la propria esposizione economica verso il terzo danneggiato nelle misure (scoperti e franchigie) che invece regoleranno solo i rapporti contrattuali interni con il professionista assicurato. La norma (analoga alle previsioni nel settore Rc auto) intende salvaguardare gli interessi del cliente danneggiato, che potrà così usufruire della piena copertura finanziaria offerta dalla compagnia al risarcimento del danno provocato dall'errore dell'avvocato.

Infine, nelle polizze deve essere inserita anche l'assicurazione contro gli infortuni (inclusi quelli derivanti dagli spostamenti necessari per l'attività professionale) degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non operi la copertura dell'Inail.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La check list per le verifiche sulle coperture

1 L'OGGETTO	<p>Il decreto del ministero della Giustizia dettaglia i contenuti minimi dell'obbligo assicurativo e della polizza che l'avvocato è tenuto a stipulare a garanzia dei danni involontariamente causati ai clienti e ai terzi. Le polizze devono coprire:</p> <ul style="list-style-type: none">• i danni che l'avvocato dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale;	<ul style="list-style-type: none">• qualsiasi danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro;• i danni causati dall'avvocato anche per colpa grave;• i pregiudizi causati, oltre che ai clienti, anche ai terzi;• i danni che derivano dai fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali
2 L'ATTIVITÀ	<p>Per determinare il rischio assicurato, nell'attività professionale dell'avvocato rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi a giudici o arbitri, tanto rituali quanto irrituali;• gli atti preordinati, connessi o consequenziali alla rappresentanza e difesa (ad esempio, l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni);	<ul style="list-style-type: none">• la consulenza o assistenza stragiudiziali;• la redazione di pareri o contratti;• l'assistenza in mediazione e negoziazione assistita. <p>La polizza può coprire ogni altra attività per la quale l'avvocato sia abilitato. Vanno coperti anche i danni derivanti dalla custodia di documenti, denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti e dalle controparti</p>
3 LA DURATA	<p>Il decreto ministeriale regola anche la tematica dell'efficacia nel tempo della copertura assicurativa. L'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza. La retroattività decorre dalla data di stipula della polizza</p>	<p>ed è condizione di validità di un'assicurazione che contenga la clausola <i>claims made</i>. Inoltre, la polizza deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.</p>
4 I MASSIMALI	<p>Il decreto ministeriale prevede una tabella che regola i massimali della copertura assicurativa minima obbligatoria, fissati secondo criteri che attengono all'ampiezza del volume d'affari e al numero dei professionisti che svolgono l'attività in modo collettivo. Si va da 350mila euro per sinistro e per anno assicurativo se l'attività è svolta in forma individuale con</p>	<p>fatturato fino a 30mila euro ai 5 milioni per sinistro e 10 milioni per anno assicurativo per gli studi associati o le società tra professionisti che contano più di dieci professionisti. Anche se il contratto prevede franchigie o scoperti, l'assicuratore deve risarcire il terzo per l'intero importo, salva la facoltà di rivalersi poi sull'assicurato</p>
5 GLI INFORTUNI	<p>L'avvocato titolare dello studio deve anche stipulare un'assicurazione per gli infortuni a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti, per i quali non sia già operante la copertura assicurativa obbligatoria Inail. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l'infortunio derivante dagli spostamenti resi</p>	<p>necessari dallo svolgimento dell'attività professionale. Le somme assicurate minime sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• capitale caso morte: 100mila euro;• capitale caso invalidità permanente: 100mila euro;• diaria giornaliera da inabilità temporanea: 50 euro

Le indicazioni del Garante in vista dell'applicazione del regolamento europeo

La privacy non può attendere

Il registro delle attività di trattamento tra le priorità

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

Nomina del responsabile della protezione dei dati, istituzione dei registri di trattamento e preparazione delle procedure di segnalazione degli attacchi informatici subiti. Sono le tre cose che il Garante della privacy chiede agli enti pubblici di fare fin da subito, con priorità assoluta, per adeguarsi alla privacy a tinte Ue. E cioè al Regolamento 2016/679/Ue.

La nuova disciplina, spiega il Garante, impone alle amministrazioni un diverso approccio nel trattamento dei dati personali, prevede nuovi adempimenti e richiede un'intensa attività di adeguamento, preliminare alla sua definitiva applicazione a partire dal 25 maggio 2018.

Una normativa che, dunque, comincia a battere il tempo. Il catalogo delle cose da fare è lungo e se non inizia subito ci saranno problemi grossi, una volta che il Regolamento diventerà pienamente efficace. Anche in considerazione delle sanzioni amministrative pecuniarie prescritte per le violazioni.

Il tutto si può tradurre con: non si può aspettare quella data con le mani in mano, perché gli adempimenti non sono istantanei, ma vanno preparati e i procedimenti amministrativi sottesi hanno il loro decorso tecnico. E un anno passa in fretta. Le cose da mettere in lavorazione, tra l'altro, sono tante, ma, per il Garante, tre emergono per l'urgenza. Vediamo quali.

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)

È una nuova figura che le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente nominare. E il Rpd deve essere nominato in funzione delle qualità professionali e della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati.

Il garante sottolinea la opportunità di un diretto coinvolgimento del Rpd in tutte le questioni che riguardano la protezione dei dati personali, sin dalla fase transitoria: ciò è sicuramente garanzia di qualità del risultato del processo di adeguamento in atto. In questo ambito, sono da tenere in attenta considerazione i requisiti normativi relativamente a: posizione (riferisce direttamente al vertice), indipendenza (non riceve istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti) e autonomia (attribuzione di risorse umane e finanziarie adeguate).

Sul punto si aggiunge che i procedimenti per la scelta del Rpd, soprattutto se esterno, prendono un po' di tempo, ad esempio per lo svolgimento di selezioni o gare. Tempi di cui tenere conto per non sfiorare la data del 25 maggio 2018.

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ

DI TRATTAMENTO

Il garante ammonisce: è essenziale avviare quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte) funzionale all'istituzione del registro. La ricognizione sarà l'occasione per verificare anche il rispetto dei principi fondamentali, la liceità del trattamento (verifica dell'idoneità della base giuridica) nonché l'opportunità dell'introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default): tutto ciò in modo da assicurare, entro il 25 maggio 2018, la piena conformità dei tratta-

menti in corso.

NOTIFICA VIOLAZIONE DEI DATI

È fondamentale, rileva il Garante, la pronta attuazione delle nuove misure relative alle violazioni dei dati personali, tenendo in particolare considerazione i criteri di attenuazione del rischio indicati dalla disciplina e individuando quanto prima idonee procedure organizzative per dare attuazione alle nuove disposizioni.

Secondo le disposizioni del Regolamento, in caso di attacco bisogna fare una notificazione al Garante e, in alcuni casi, anche agli interessati.

Anche per questo adempimento, si devono stanziare risorse, predisporre strumenti interni o acquisirli in outsourcing, assegnare personale interno o affidarsi a consulenti: tutte cose che hanno bisogno di tempo.

—© Riproduzione riservata—



Il Fisco semplice si complica sempre di più

La denuncia dei commercialisti: aumentano adempimenti e codici. «Ecco i rimedi»

di **Massimo Fracaro**
e **Isidoro Trovato**

Se c'è da complicare qualcosa, siamo bravissimi. L'Italia è prima in Europa e terza nel mondo (peggio di noi solo Turchia e Brasile) nella speciale classifica della «complicazione fiscale». E questo ha provocato la protesta dei commercialisti: «Sono stati introdotti altri 50 codici tributari e nuovi adempimenti». Da qui una lettera al direttore dell'Agenzia delle Entrate.

a pagina **6**



Primo piano | Le imposte

Fisco semplice?

Commercialisti in rivolta: introdotti altri 50 codici tributo e nuovi adempimenti. L'appello a Ruffini

Medaglia d'oro agli europei e medaglia di bronzo ai mondiali. Disciplina, complicazione fiscale. Non c'è l'orgoglio di bandiera in questi risultati visto che il Fisco italiano viene collocato al terzo posto della speciale classifica stilata dell'indagine «Financial complexity index 2017» redatta da Tfm group, società multinazionale attiva nel campo della consulenza fiscale e assicurativa. Su 94 ordinamenti tributari analizzati in tutto il mondo, solo Turchia e Brasile superano il Fisco italiano in tema di complessità, il che ci assegna la non invidiabile prima posizione tra le nazioni dell'Unione Europea.

Eppure questo doveva essere l'anno delle semplificazioni fiscali e del taglio dei documenti inviati all'Agenzia delle Entrate. Invece, secondo i calcoli realizzati dai commercialisti italiani, la situazione si è ulterio-

I costi

Lo Stato spende meno ma sono aumentati i costi per i contribuenti e i commercialisti

mente complicata e da questa constatazione nasce la lettera di potestà inviata dal presidente Miani al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Basti pensare che nel 2016 sono stati inviati alle Entrate 177 milioni di documenti

mentre quest'anno siamo a 130 milioni e si chiuderà, verosimilmente, a 200 milioni di documenti. Ad appesantire il processo ci hanno pensato le nuove comunicazioni trimestrali dell'Iva: al momento sono quasi 3,9 milioni in più i documenti trasmessi. Persino i codici tributari sono saliti da 300 a 350 (anche se questo non equivale a un aumento delle tasse).

Attenzione però, nessuno vuole buttare il bambino insieme all'acqua sporca: l'introduzione del Fisco online ha permesso evidenti risparmi di spesa (stimati intorno a 2 miliardi di euro) per le casse dello Stato, secondo l'Ocse si tratta del risparmio più consistente realizzato in Europa negli ultimi anni. «I risparmi di spesa per lo Stato però si sono tradotti in maggiori costi a carico dei contribuenti e dei commercialisti che li assistono — fa notare Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti — a causa del moltiplicarsi degli adempimenti fiscali di questi ultimi anni. Solo per citare i casi più clamorosi, si pensi ai nuovi obblighi di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva e di tutte le fatture emesse e ricevute. Responsabilmente, in questi anni, la nostra categoria, ha, con tutte le difficoltà del caso, accolto la sfida della digitalizzazione contribuendo in modo decisivo allo sviluppo del Fisco telematico più avanzato del mon-

do. Però adesso c'è bisogno di uno scatto in avanti» per evitare che la digitalizzazione si riveli un boomerang.

Infatti se il sistema è, di fatto, diventato tra i più evoluti al mondo, l'assenza di semplificazioni rischia di renderlo addirittura il più lento e complesso. È così i risparmi per lo Stato si traducono in maggiori spese per professionisti e contribuenti. Se quest'anno, come sembra, si sfonderà il tetto dei 200 milioni di documenti, si certifica il paradosso: innovare complicando.

Il simbolo di ciò è la semplificazione fiscale più significativa degli ultimi anni, il 730 precompilato: un'innovazione di successo per i circa 30 milioni

di contribuenti che ne hanno usufruito, ma solo grazie a milioni di altri soggetti costretti a inviare al Fisco montagne di comunicazioni indispensabili per predisporre i modelli 730 e Redditi.

Cosa cambiare? In una lunga lettera al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ruffini, i commercialisti hanno indicato alcune priorità: da un razionale calendario delle scadenze fiscali, all'eliminazione dell'obbligo di stampa dei registri Iva, dal progetto di fatturazione elettronica agli indici di affidabilità fiscale, fino alla proroga automatica degli adempimenti tributari. Un'agenda di semplificazioni per perdere il primato delle complicazioni.

Isidoro Trovato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Telematico

● Il Fisco telematico ha già compiuto dieci anni. Il 2006 fu il primo anno in cui vennero introdotte le prime comunicazioni online all'erario

● Ora tutti i dati fiscali vengono acquisiti in digitale: milioni e milioni di bit, tra modelli e comunicazioni, che arrivano al fisco tramite Entratel, il canale dell'Agenzia delle Entrate utilizzato dagli intermediari come i commercialisti

● I professionisti lamentano però troppi adempimenti

Lo Stato e le tasse

Maggiori entrate da nuovi adempimenti




Costi degli adempimenti fiscali


Studio composto da un titolare e 2 addetti

Parametri rilevati

Studi che fanno prevalentemente adempimenti fiscali
 Studi con addetti da 1 a 3
 Tempo dedicato dal titolare per gli adempimenti fiscali
 Tempo dedicato dai dipendenti e dai collaboratori



Imposte dirette di competenza 2016 (dati in %)



Pressione fiscale in Italia (dati in %)



Fonte: Consiglio nazionale dei dottori commercialisti

Corriere della Sera

730 precompilato

LA SCADENZA

Lunedì 24 luglio scade il termine per inviare il 730 precompilato in modo autonomo o tramite Caf